

Terre e rocce da scavo



INERTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI





TERRE E ROCCE DA SCAVO





EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE TERRE DI SCAVO

- **1997** Le terre e rocce da scavo in un primo tempo erano state escluse dall'applicazione del D.Lgs 22/97 (decreto Ronchi) ai sensi dell'art. 10 della legge 93/01.
- **2001** Successivamente l'art. 1 commi 17, 18 e 19 della legge 443/01 (legge Lunardi) confermava l'esclusione dal campo dei rifiuti delle terre e rocce da scavo.
- **2003** Con la legge comunitaria **306 dell'ottobre 2003 all'art. 23** (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) venivano introdotte modifiche all'art. 1 della 443/01, definendo **le condizioni per l'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla materia dei rifiuti**. Una delle condizioni imposte è che il loro riutilizzo sia **“certo ed autorizzato secondo le modalità previste dal progetto di VIA o, in mancanza, secondo le indicazioni date dalle competenti autorità amministrative”**.

- **2004** Le stesse linee guida in materia della Regione Veneto DGRV del 23/04/2004 n. 1126 esplicitavano che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati o in alternativa, la loro destinazione a differenti cicli di produzione, potesse avvenire, **purché fosse progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali [...] e a qualsiasi titolo autorizzata la loro ricollocazione dall'autorità amministrativa, previo parere dell'ARPA [...]**";
- **2005** la Regione Veneto aggiorna la norma procedurale con la DGRV . 21/1/2005, n. 80
- **2006** L'esclusione delle terre e rocce di scavo dalla materia dei rifiuti veniva in seguito regolamentata dall'art. **186 del D.Lgs 152/06**. Anche le successive disposizioni applicative regionali individuavano nella necessaria presenza di un progetto autorizzato dall'Autorità amministrativa la condizione necessaria per l'esclusione di detto materiale dalla classificazione di rifiuto.

- **2007** art. 17 legge regionale n. 20/2007.
- **2008** Lo stesso decreto **D.Lgs 4/08** (correttivo del D.Lgs 152/06) entrato in vigore il 13/02/2008, consentiva di escludere dalla disciplina sui rifiuti le terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati, purché destinate a determinate e previste utilizzazioni, da inserire preventivamente nei progetti approvati dai quali le terre di scavo erano state originate. a seguito della radicale riformulazione dell'art. 186 del cd. *Codice ambientale* da parte del d.lgs. n. 4/2008, è stata adottata una nuova deliberazione, la n. 2424 del 8 agosto 2008.
- **2010** La novella introdotta dal D.Lgs. n. **205/2010** in attuazione della direttiva 2008/98/CE, ha pesantemente modificato il precedente testo normativo, in particolare con l'introduzione degli articoli 184 bis e 184 ter. **L'art. 184 bis**, richiamato anche dall'art. 183 c. 1° lett. "qq", definisce il concetto di sottoprodotto, ponendo le condizioni essenziali affinché un materiale possa essere classificato in tal senso. Per il caso in esame, è fondamentale richiamare il comma 1° lett. "b", secondo il quale **deve essere certo** "che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi". **L'art. 184 ter**, d'altro canto, nel definire il concetto di "cessazione della qualifica di rifiuto", stabilisce i termini da soddisfare affinché un rifiuto possa cessare di essere tale, partendo dal presupposto che sia stato sottoposto ad una operazione di recupero e abbia di conseguenza acquisito caratteristiche effettive di utilizzabilità e collocabilità sul mercato. Resta valido in ogni caso il principio stabilito dal comma 5° del medesimo articolo 184 ter, in ossequio al quale, sino all'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto, il bene è assoggettato alla disciplina in materia di gestione di rifiuti.

- **2012** Inoltre, nel recente D.L. 1/2012 convertito dalla Legge 24/03/2012 n° 27, l'argomento "terre e rocce da scavo" è normato dall'art. 49 che prevede l'emanazione entro 60 gg. di un D.M. di armonizzazione della disciplina di riferimento con l'art. 184 bis sui sottoprodotti, con la contemporanea abrogazione dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06, articolo che quindi ad oggi risulta ancora in vigore.
- **2012** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare **10 agosto 2012 n. 161** Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo in vigore dal 06/10/2012
- **2012 DGRV n.179 dell'11 febbraio 2013** Il provvedimento intende sopperire ad un momentaneo vuoto normativo in relazione alla gestione delle terre e rocce in quantitativi movimentati **fino a 6.000 mc.**

**LA DISCIPLINA
DEI RIFIUTI
NON SI APPLICA**
Dopo Dlgs 205/10

**PRODOTTI DERIVATI
DA ATTIVITA'
DI RECUPERO**
Art. 184 ter

SOTTOPRODOTTI
art.183 lett. qq;
art.184 bis

ESCLUSIONI
art. 185
suolo escavato
con riutilizzo in siti
diversi
opportunamente
valutato

APPLICAZIONE DISCIPLINA DEI RIFIUTI DOPO IL DLGS 205/2010

- **SOTTOPRODOTTI art 183**
lett. qq, e 184 bis

- Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

- **ESCLUSIONI art. 185 c. 4**

- Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.
- CONCETTO DI DISFARSI**
--RICADE NEL SOTTOPRODOTTO
--RICADE NELLA CESSAZIONE

SI PREFIGURA UNO SPECIFICO DECRETO DI SETTORE

terre e rocce da scavo

L'art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 205/2010 stabilisce che:

- **l'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 rimane in vigore fino all'emanazione del decreto**

ministeriale previsto dall'art. 184-bis, comma 2, con il quale saranno stabiliti «i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

L'art. 49 della legge 24/3/2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, stabilisce che:

- l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolato da un apposito decreto ministeriale

con il quale sono stabilite «le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono

considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152

Sino al 06 ottobre 2012 VIGENTE art. 186 Dlgs 152/06
e DGR 2424/2008

- Dal 06 ottobre 2012 entra in vigore il **D.M. 10 agosto 2012 n. 161** abolito art.186

TERRE DI SCAVO DOPO DM 161/2012

**GESTITE COME
SOTTOPRODOTTO:**

PROCESSI INDUSTRIALI

O REINTERRI E RILEVATI

**GESTITE COME
RIFIUTI :**

SMALTIMENTO

O RECUPERO

REQUISITI RICHIESTI PER LA GESTIONE COME SOTTOPIRODOTTO DOPO IL DM 161/2012

- È generato durante la realizzazione di un'opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale.
- È utilizzato, in conformità al Piano di utilizzo, nella medesima opera o in un'opera diversa o in processi produttivi
- E' idoneo ad essere utilizzato direttamente, cioè senza subire ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.
- Soddisfa determinati requisiti di qualità ambientale

**LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEVE ESSERE DIMOSTRATA
DAL PROPONENTE IL PIANO DI UTILIZZO**

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI DM 161/2012

ART. 2 Il decreto ministeriale si applica

- alla gestione dei materiali da scavo. **SONO ESCLUSI** dall'ambito di applicazione
 - **i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione** di edifici o altri manufatti preesistenti che sono soggetti alle specifiche disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
-

DEFINIZIONI art.1

«**materiali da scavo**»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

– **scavi in genere** (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

SEGUE DEFINIZIONI

residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal decreto, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;

l. «**SITO**»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale;

m. «**SITO DI PRODUZIONE**»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo;

n. «**SITO DI DESTINAZIONE**»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato

q. «**PROPONENTE**»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;

r. «**ESECUTORE**»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.

LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE NEL PDU

La **caratterizzazione ambientale**:

- è necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo
- è svolta dal Proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo.

L'Allegato 2 contiene le *“Procedure di campionamento in fase di progettazione”*.

L'Allegato 4 contiene le *“Procedure di caratterizzazione chimico fisiche e accertamento delle qualità ambientali”*.

IL PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE art.5

L'Allegato 5 prevede che il Piano di Utilizzo deve definire:

- **ubicazione dei siti di produzione**, con indicazione dei volumi suddivisi per le diverse tipologie di materiali;
- **ubicazione dei siti di utilizzo e/o processi industriali di impiego dei materiali** con l'indicazione dei volumi di utilizzo;
- **operazioni di normale pratica industriale cui si intendono sottoporre i materiali** per migliorarne le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali
- **modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale;**
- **siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo**, con indicazione dei tempi di deposito;
- **percorsi previsti per il trasporto** del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste.

I REQUISITI DI QUALITA' AMBIENTALE

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo **sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione.

L'art. 240, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 contiene la seguente definizione:
*«b) **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC):** i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto.....».*

La Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 è relativa alla *“Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare”*. In tale Tabella la colonna A si riferisce alle concentrazioni di sostanze inquinanti in *“Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale”*, mentre la colonna B si riferisce a *“Siti ad uso commerciale e industriale”*.

DOCUMENTI DI TRASPORTO DELLE TERRE art.

Durante il trasporto, all'esterno del sito di produzione, il materiale da scavo deve essere accompagnato dal documento di trasporto (Allegato 6).

Il documento di trasporto deve essere predisposto in **3 copie**:

- una per l'Esecutore; una per il Trasportatore; una per il Destinatario (Qualora l'Esecutore del Piano di Utilizzo sia diverso dal Proponente, una quarta copia dovrà essere conservata dal Proponente stesso).

La documentazione relativa al trasporto dei materiali da scavo va conservata per cinque anni e resa disponibile all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Tale documentazione è equipollente alla scheda di trasporto prevista dal d.lgs. n. 286/2005.

Segue documento di trasporto

Nell'Allegato 6 viene inoltre previsto che prima del trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'autorità competente una **comunicazione attestante**:

- le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione
- targa del mezzo utilizzato,
- sito di provenienza,
- data e ora del carico,
- quantità e tipologia del materiale trasportato.

Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica all'autorità competente.